Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 settembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 18 SETTEMBRE 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1970, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8976)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **662**.

Istituzione di un corso speciale serale di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione adottata in data 2 febbraio 1967 dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento del corso, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1968-1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 84. — CARUSO

Regolamento della scuola serale speciale per odontotecnici

Art. 1.

Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1882, è istituita una scuola serale speciale per odontotecnici su autorizzazione del Ministero della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che, sforniti del prescritto titolo di studio, svolgono pratica professionale nel settore odontotecnico, di regolarizzare la loro posizione, con il conseguimento del diploma richiesto per il legale esercizio dell'attività professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 2.

Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potrà essere attuato fino all'anno scolastico 1970-71.

Art. 3.

I corsi della scuola serale speciale per odontotecnici hanno una durata di tre anni.

Il profilo professionale, le prove d'esame, il programma di studio ed il quadro orario delle lezioni sono riportati in allegato e costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il quadro orario delle lezioni, non può superare in nessun caso le 24 ore settimanali.

Le prove d'esame si svolgono contemporaneamente ed unitamente a quelle dei corsi normali.

Art. 4.

Possono essere ammessi ai corsi coloro che:

al momento dell'iscrizione abbiano un'età non inferiore al 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre;

abbiano svolto pratica professionale per un periodo di almeno cinque anni, risultante da apposito atto rogato da notaio o da autorità equipollente;

siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte.

Coloro che sono provvisti della sola licenza di scuola elementare dovranno sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed una orale intesa ad accertare la cultura di base del candidato.

Art. 5.

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dovranno presentare entro il termine che sarà di anno in anno indicato dalla presidenza domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto.

Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome ed il domicilio devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità ed a pena di decadenza:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere sempre serbato buona condotta;

c) di non aver avuto e di non aver in corso precedenti penali;

d) di essere di sana costituzione fisica;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali.

La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dai seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) stato di famiglia;

c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata;

d) certificato degli studi compiuti;

e) atto pubblico rogato da notaio o da autorità equipollente contenente la dichiarazione circa l'attività professionale svolta.

L'amministrazione dell'istituto si riserva ogni diritto di indagine circa l'attività professionale svolta e dichiarata.

Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Art. 6.

Ogni corso non potrà ospitare più di trenta allievi per ciascun anno.

Il numero dei posti disponibili nel complesso delle prime classi autorizzate è di venticinque unità.

Qualora il numero degli aspiranti a frequentare il corso dovesse superare il numero dei posti disponibili, il preside dell'istituto procederà ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi:

a) età: sarà data la precedenza ai più anziani;

b) stato di famiglia: a parità di età sarà data la precedenza a chi ha un carico familiare maggiore;

c) a parità di entrambe le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.

Art. 7.

Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sarà indicato dalla presidenza dell'istituto, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica.

Per la presentazione dei documenti si applicheranno le norme di cui agli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La frequenza del corso è obbligatoria.

Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per più di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate e dalla sessione di esame di qualifica.

Art. 9.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Il consiglio d'amministrazione dell'istituto potrà richiedere il versamento di un contributo di laboratario nella misura annua che riterrà più opportuna, ma non superiore a L. 30.000.

Art. 10.

Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno.

Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive.

Art. 11.

La commissione esaminatrice per gli esami finali è composta da:

a) il capo dell'istituto, presidente;

b) il direttore della sezione odontotecnici;

c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici del corso;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un medico specialista in odontoiatria ed un odontotecnico nominati dal consiglio d'amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

Art. 12.

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonchè le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie sanitarie.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

PROFILO PROFESSIONALE - PROVE D'ESAME QUADRO ORARIO - PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO
(ad integrazione del regolamento)

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici specialisti in odontoiatria, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali in uso nell'arte odontotecnica.

PROVE D'ESAME

A) *Prova pratica.*

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, anodi, frizione e cerniere;

5) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

6) costruzione, su modello di gesso appositamente preparato, di una protesi fissa singola per proiezione e ricostruzione di elementi dentari (corona stampata e a due tempi, corona fusa parziale e totale, corona Richmond, corona ed intarsio in porcellana, corona a faccetta, ecc.);

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare.

Criteri di valutazione:

se il lavoro raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, estetico, viene valutato con punti dal 9 al 10;

se raggiunge l'equilibrio cinematico, meccanico, viene valutato con punti da 7 a 8,9;

se raggiunge l'equilibrio biologico, meccanico, viene valutato con punti da 6 a 6,9;

se risulta incompleto o comunque inutilizzabile, viene considerato insufficiente.

B) *Prova orale.*

Il candidato deve dimostrare adeguata conoscenza della tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso, nonchè la tecnologia di tutti i materiali ausiliari occorrenti alla lavorazione delle protesi dentarie.

Deve dimostrare di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico.

Deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie.

Deve saper impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di qualsiasi tipo di protesi.

Il candidato deve inoltre conoscere, sia pure sommariamente, la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie.

Il candidato deve, infine, conoscere le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e quelle che regolano le attività delle arti ausiliarie sanitarie e deve saper effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

QUADRO ORARIO

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali		
	I classe	II classe	III classe
Cultura generale ed educazione civica	3	2	2
Matematica	3	—	—
Fisica	3	2	—
Chimica	—	2	2
Tecnica professionale	15	8	9
Esercitazioni pratiche	—	10	10
Economia aziendale	—	—	1
	24	24	24

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

MATEMATICA

A) *Aritmetica*:

Calcolo con numeri interi, decimali e frazionari - numeri complessi: operazioni e trasformazioni su di essi - sistema metrico decimale - sistema di misura del tempo e degli angoli - sistemi di misura anglosassoni - tabelle di conversione - cenno sugli strumenti di misura - estrazione di radice quadrata - cenno di radice cubica - rapporti e proporzioni - grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Regola del tre semplice con applicazioni alla preparazione di ricette; regole di ripartizione proporzionale e di alligazioni diretta ed inversa con appli-

cazioni ai problemi su titoli e carature di leghe auree - pesi specifici e applicazioni relative - numeri relativi ed operazioni su di essi - cenno sui monomi e polinomi e sul calcolo letterale - proprietà delle eguaglianze e risoluzione di semplici equazioni numeriche e letterali, limitatamente alla risoluzione e all'uso di formule utili di geometria, fisica e tecnologia - tabelle e diagrammi e loro uso.

B) *Geometria*:

Enti geometrici fondamentali - linee piane - rette - segmenti ed angoli - posizioni dirette nel piano: ortogonalità e parallelismo - proprietà delle principali figure piane - triangoli, quadrilateri, poligoni regolari e cerchio - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane - misura delle principali figure piane e relative formule - teorema di Pitagora e applicazioni - posizioni reciproche di rette e piani nello spazio - proprietà delle principali figure solide: prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere - misure delle principali figure solide e relative formule - semplici applicazioni geometriche a questioni di parallelometria ed articolazione.

FISICA

A) *Termologia*:

Cenni sulla costituzione fisica della materia - proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali - calore e sua propagazione - temperatura e sua misura - termometri - scale termometriche e loro conversione - cenni sulla conduzione termica - quantità di calore e calorimetri - calori specifici e capacità termica - dilatazione termica e applicazioni - cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione ed alla solidificazione - applicazioni del ramo.

B) *Meccanica*:

Statica: forza e suoi elementi - cenno sui vettori - equilibrio delle forze - coppie - equilibrio dei corpi vincolati - momenti - baricentri - macchine semplici limitatamente alla leva ed al piano inclinato - applicazioni alla statica mandibolare.

Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione - moto rettilineo uniforme, circolare uniforme ed uniformemente vario - cenno sulle curve polari e mobili - applicazioni alla cinematica mandibolare.

Dinamica: i tre principi della dinamica centripeta e forza centrifuga: applicazioni - lavoro, energia, potenza e loro misura - principio della conservazione dell'energia: equivalenza fra energia meccanica ed energia termica.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione - principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni - pressione atmosferica - applicazioni: barometri, manometri, pompe.

C) *Ottica*:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza - colori - proprietà ottiche dei materiali - microscopio.

D) *Elettrologia*:

La corrente elettrica ed il circuito elettrico - resistenze e reostati - legge di Ohm - energia e potenza della corrente - effetto termico ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione - arco voltaico - effetto chimico: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi - applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia - pile ed accumulatori - cenni di magnetismo - elettrocalamite e strumenti di misura - induzione elettromagnetica - correnti alternate - dinamo, alternatori e motori elettrici - trasformatori e motori elettrici - cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

A) *Chimica generale e inorganica*:

Cenni sulla costituzione chimica della materia: miscugli, composti, elementi - molecole ed atomi - simboli e formule - valenza - reazioni chimiche - le leggi delle combinazioni chimiche - cenni sulla teoria elettronica e sulla dissociazione elettrolitica - nomenclatura chimica: metalli e metalloidi, ossidi, anidri, basi, acidi e loro proprietà - cenni di mineralogia - i principali metalloidi e loro derivati di interesse odontotecnico - acqua, idrogeno, ossigeno e ossidazioni - alogeni: cloro, fluoro, acido cloridrico e cloruri - zolfo e suoi composti, specie acido solforico e gesso - aria e sua azione chimica - azoto e acido nitrico - acqua ragia - cenni sulla azione chimica dei decappanti e dei fondenti - fosforo, fosfati e loro relazioni con i cementi dentari - silicio - silicati e loro relazione con le porcellane e i materiali refrattari - carbonio e suoi composti inorganici.

Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e metodi d'estrazione - metalli in lega per odontoiatria - cenni e metodi di estrazione - metalli in lega per odontoiatria - cenni sull'affinazione dei preziosi e sulla estrazione dalle leghe.

B) *Chimica organica*:

Carbonio e sue proprietà - struttura chimica dei composti organici - composti aciclici e ciclici - classificazione dei composti organici - composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli - gas illuminante - benzene - caucciù ordinari e dentari - cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici, cere - idrati di carbonio: cellulosa e celluloide - cenni sulla polimerizzazione e sulle resine sintetiche.

TECNICA PROFESSIONALE

Tecnologia professionale:

Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e di uso fisiche e chimiche - modelli ed impronte - materiali plastici e plasticità irreversibile - materiali plastici e plasticità reversibile - materiali sintetici per impronta - cenni di metallografia - confezione delle leghe - struttura delle leghe - proprietà generali delle leghe - esame macrografico e microscopico - equilibrio delle leghe - analisi tecniche e diagrammi di stato - esami di particolari diagrammi di equilibrio di leghe protesiche, leghe entettifere, soluzioni solide - relazioni fra microstruttura e le proprietà generali delle leghe - materiali metallici per la confezione delle protesi: leghe d'oro da lavoro, acciai e stelliti - materiali metallici ausiliari, amalgame, leghe da stampaggio, leghe tecniche, metallotecnica: lavorazione a freddo - lavorazione a caldo - caucciù - resine - porcellane.

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso - concezione dei materiali metallici nella bocca - alterazioni delle materie plastiche - caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici - apparecchiature per fusioni di precisione in leghe nobili - apparecchi per galvanoplastica e lavori isodromici - forni per porcellana - studio sulla esecuzione e indirizzo tecnico per la confezione della protesi sociale e di classe.

Laboratorio tecnologico:

L'ambiente di lavoro - strumenti ed apparecchiature elementari: nomenclature e norme pratiche per il loro corretto uso - strumenti di misura e loro uso - semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio - esercitazioni semplici varie - descrizione delle apparecchiature di lavoro e norme pratiche per l'uso - impianti fissi di laboratorio - le sorgenti di calore - apparecchiature speciali da laboratorio - articolatori registrabili - parallelometri - impianti per la lavorazione degli acciai e stelliti.

Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi fisse di ricostruzione di elementi singoli - studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi mobili.

ANATOMIA E FISIOLOGIA, BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Biologia umana:

La cellula e le sue proprietà - tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso - sangue - sistema scheletrico, articolare, muscolare e nervoso - organi dei sensi - cenni sulla morfologia e funzione dei principali organi ed apparati del corpo umano: apparato respiratorio, circolatorio, digerente ed urinario.

Anatomia dell'apparato masticatorio:

Ossa mascellari e volta palatina - articolazione temporo-mandibolare: struttura e funzione - muscoli masticatori e loro antagonisti - movimenti della mandibola - cavità orale - embiologia dei denti - morfologia dei denti - struttura del dente e paradentio - formula dentaria - dentizione decidua e permanente - arcate dentarie - occlusione - modificazioni che avvengono in seguito alla perdita di uno o più denti.

Igiene:

Concetto di salute e di malattia - cause esterne di malattia - batteri e malattie batteriche - igiene personale e del vestiario - igiene dell'ambiente di vita e di lavoro.

Biomeccanica e protesi applicata:

Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali - relazioni intermascellari - modificazioni nell'apparato masticatorio in seguito all'invecchiamento - cenni sulla patologia del dente e del paradentio alle sollecitazioni meccaniche dei denti - occlusione traumatica - anatomia della bocca edentula - classificazione delle arcate dentarie e parzialmente edentule - concetti generali sulla protesi dentaria - elementi costitutivi e

caratteristiche generali degli apparecchi di protesi - funzioni della protesi dentaria: funzione estetica, fonetica, integrazione della capacità masticatoria - requisiti igienici della protesi - riequilibrio delle arcate dentali - classificazione biologica degli apparecchi protesici - direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi - esecuzione dei diversi tipi di protesi su progettazione del medico odontoiatra; nozioni di malformazioni dentali e maxilodentali.

Classificazione biologica degli apparecchi protesici:

Protesi chirurgica - protesi ortodontica - Protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con e senza spalla, denti a perno - protesi di sostituzione: totale, parziale, removibile ad appoggio mucoso, paradentale, misto; fissa - protesi di fissazione impianti.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Modellazione:

Lezioni introduttive riguardanti l'anatomia e la morfologia di ciascun dente.

Modellazione in cera dei denti singoli nella scala 2:1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 2:1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 1:1.

Ricostruzione in cera di arcata parzialmente e totalmente edentula in occlusione centrica - ricostruzione in cera di elementi singoli parzialmente distrutti.

Disegno:

Rassegna dei principali problemi di disegno geometrico delle linee fino alle sezioni coniche - proiezioni ortogonali espresse nella maniera più semplice, dalla proiezione del punto sui tre piani principali alla rappresentazione di oggetti per ribaltamenti successivi - i denti - rappresentazione di arcate a semplice scopo dimostrativo della disposizione dei denti distinti per gruppi - appunti e figure dimostrative - disegno dei 32 denti nelle cinque superfici - disegno di semplici apparecchi di protesi fissa e mobile - disegno di singoli elementi dentari ricostruiti e di arcate parzialmente e totalmente edentule ricostruite con protesi di vario tipo e materiale avente lo scopo di illustrare le relazioni tecniche sviluppate durante le lezioni di tecnologia.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Esercitazioni di tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso e formature di figure geometriche con piccoli incastri - colatura di modelli in diversi materiali da impronta - esercizi di piegatura di fili di vario diametro - piccoli esercizi di limatura - esercizi di contorno su lastra di ottone da mm. 0,30 - modellazione in cera della serie di 16 denti - esercizi di modellazione in cera di denti su modelli parzialmente edentuli.

Lavorazioni a freddo dei metalli e confezione di corone stampate - esercitazioni di saldatura dei metalli a fiamma ed elettricamente - esercizio di fusione dei metalli a fiamma ed elettricamente - modellazione in cera di modelli parzialmente edentuli - lavorazione delle materie plastiche - stampaggio di corone metalliche - esercitazioni di ancoraggi cementati - protesi fissa: ponti igienici, estetici, funzionali - protesi mobile in materiali plastici - protesi mobile semplice in metallo - confezioni di corone in resina - montaggio di apparecchi completi finiti in materia plastica - protesi parziale scheletrica - perfezionamento fino all'autonomia del lavoro - lavori per l'ambulatorio e l'archivio della scuola - soluzioni protesiche particolari (protesi ammortizzata, isodromia, porcellana, ecc.) - protesi ortodontica.

ECONOMIA AZIENDALE

Calcoli percentuali - interesse e sconto - cenni sulla compravendita: modalità, pagamento, fattura - la cambiale e gli altri titoli di credito affini - azienda odontotecnica e sua amministrazione - inventari - preventivi - concetto di spese generali e particolari - tenuta della contabilità - scrittura computistica in partita semplice - registri indispensabili per le piccole aziende - tributi ed assicurazioni sociali.

Il programma di «cultura generale ed educazione civica», comune a tutte le sezioni di qualifica, va integrato con elementi di legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni che riguardano l'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1970, n. **663**.

Ripartizione di cinquantaquattro posti di assistente universitario ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15 della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione, alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del predetto requisito di anzianità;

Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 62, concernente l'ulteriore riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze delle università, degli istituti d'istruzione universitaria, delle facoltà e scuole, nonchè degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761; 12 febbraio 1968, n. 146; 6 dicembre 1968, n. 1382 e 5 febbraio 1970, n. 135, con i quali sono accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma dell'art. 18, rispettivamente venticinque, quarantanove, sessantotto e ottantasei posti organici sui cinquecentododici, cinquecentoventinove, millecentosessantotto e milleduecentoottantasei posti organici non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che con i predetti decreti sono stati complessivamente accantonati duecentoventotto posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1135; 31 gennaio 1968, n. 137; 24 settembre 1968, n. 1204; 4 marzo 1969, n. 152; 5 febbraio 1970, n. 268 e 1° luglio 1970, n. 601, con i quali sono complessivamente assegnati centoventisette dei duecentoventotto posti come sopra accantonati, per cui risultano tuttora disponibili, sulla riserva stessa, centouno posti organici;

Considerato che l'accantonamento dei duecentoventotto posti risulta eccedente di cinquantaquattro unità la quota minima fissata dalla citata legge n. 62, art. 18, secondo comma, in un ventesimo dei posti non riservati agli assistenti straordinari;

Considerata l'opportunità — tenuto conto del residuo di cui sopra — di sciogliere dalla riserva di cui al più volte citato art. 18, secondo comma, i cinquantaquattro posti eccedenti la quota minima fissata dalla legge, determinabile in complessivi centosettantaquattro posti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I cinquantaquattro posti di assistente ordinario che risultano eccedenti rispetto al contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono detratti dal contingente stesso e ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
1) cattedra di diritto pubblico dell'economia	1
Università di Messina:	
1) cattedra di storia dei partiti e dei movimenti politici (corso laurea scienze politiche)	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di procedura civile	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di diritto privato comparato	1
2) cattedra di istituzioni di diritto romano II	1
Università di Pavia:	
1) cattedra di diritto fallimentare	1
Università di Roma:	
1) cattedra di economia politica	1

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

Università di Padova:	
1) cattedra di politica economica e finanziaria	1

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Università di Genova:	
1) cattedra di tecnica bancaria e professionale	1
Università di Messina:	
1) cattedra di geografia economica	1
2) cattedra di statistica	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di economia politica II	1
Università di Roma:	
1) cattedra di tecnica industriale e commerciale I	1
Università di Trieste:	
1) cattedra di economia dei trasporti	1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Bari:	
1) cattedra di filologia bizantina	1
2) cattedra di etnologia	1
Università di Roma:	
1) cattedra di storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale	1
Istituto universitario di Salerno:	
1) cattedra di letteratura italianà	1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Università di Messina:	
1) cattedra di pedagogia	1
Istituto universitario di Salerno:	
1) cattedra di storia del cristianesimo	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica II	1
Università di Cagliari:	
1) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Università di Firenze:	
1) cattedra di clinica ostetrica e ginecologica	8
2) cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia	1
3) cattedra di patologia generale	1
Università di Messina:	
1) cattedra di igiene	1
2) cattedra di oncologia sperimentale	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di microbiologia	1
2) cattedra di chimica biologica II	1
Università di Milano:	
1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica II	1
2) cattedra di farmacologia II	1
Università di Roma:	
1) cattedra di anestesiologia e rianimazione (per assistente cardiologo)	1
2) cattedra di anestesiologia e rianimazione (per assistente di fisiopatologia respiratoria)	1
3) cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare	2
4) cattedra di malattie infettive I	1
5) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II	1
6) cattedra di clinica medica generale e terapia medica I	2
7) cattedra di microbiologia	1
Università di Torino:	
1) cattedra di anestesiologia e rianimazione	1
2) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Università di Catania:	
1) cattedra di geologia	1

FACOLTÀ DI FARMACIA

Università di Roma:	
1) cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica II	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:	
1) cattedra di fisica tecnica	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di tecnica ed economia dei trasporti	1

FACOLTÀ DI AGRARIA

Università di Milano:	
1) cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno (corso di laurea in scienze agrarie)	1

Art. 2.

Il contingente dei posti riservati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, tenuto conto della utilizzazione di cui al precedente art. 1, resta determinato in quarantasette unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1970, n. **664**.

Trasformazione del fine, modificazione della denominazione e nuovo statuto dell'« Istituzione di assistenza ai tubercolotici », con sede in Legnano.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati la trasformazione del fine, la modifica della denominazione e il nuovo statuto organico dell'« Istituzione di assistenza ai tubercolotici », con sede in Legnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1970, n. **665**.

Estinzione dell'opera pia « Brini », con sede in Suvereto.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Brini », con sede in Suvereto (Livorno), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1970, n. **666**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro ad accettare una donazione.

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro viene autorizzata ad accettare la donazione, da parte del comune di Macomer, di un'area sita in località « Sainza americana » della superficie di metri quadrati 28.840 alle condizioni previste nella deliberazione n. 3/37 del 10 novembre 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1970, n. **667**.

Estinzione del « Pio legato Crotti », con sede in Sesto e Uniti.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Pio legato Crotti », con sede in Sesto e Uniti (Cremona), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **668**.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dai signori Berta Schweitzer, Eduard Toldt, Eduard Hell, Josef Heiss, Maria Hell in Seeber, Elisabeth Hell, Johanna Hell, Luise Pornbacher vedova Hell, Luise Hell in Hellweger, Josef Hell, Gretl Hell in Watschinger ed Ernst Schweitzer, al prezzo di L. 441.600, l'appezzamento di terreno di mq. 2208 sito in Monguelfo e distinto nel catasto terreni di quel comune con la particella fondiaria 730/2 in P.T. 167/II.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1970.

Sostituzione di un membro della commissione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1964, con il quale è stata costituita la commissione prevista dall'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, con il compito di esaminare le domande per conseguire l'indennizzo e di disporre la ripartizione della somma di cui al decreto medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 1967, con il quale è stato provveduto alla sostituzione di un membro della predetta commissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 4 aprile 1968, con il quale la commissione è stata integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del

richiamato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

Premesso che con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 1964, è stato, tra gli altri, nominato membro della commissione suindicata il dott. Ernesto Mario Bolasco, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Vista la designazione formulata dal Ministero anzidetto per la sostituzione del dott. Bolasco, destinato ad altro incarico, con il Ministro plenipotenziario di 2ª classe Tommaso Lazzaro;

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario di 2ª classe Tommaso Lazzaro è nominato membro della commissione indicata nelle premesse, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Ernesto Mario Bolasco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1970
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 154

(8635)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Napoli, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile e maggio 1970.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri:

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli;

Decreta:

Per la provincia di Napoli si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

Comune di Napoli;

Comune di Scisciano, per le località Masseria Feudo, Livierci, Volpe, Capasso, Frocia, Masseria Rossi, Camaldoli, Montanaro, Spartimento, Palazzuolo, Cimitero, Cinquevie, S. Martino, Masseria De Falco;

Comune di Saviano, per le località Cerreto, Aliperti, Feruto, Masseria Penda, Furignano, Freddura, Buglione, De Giulio, Panico, Masseria Angelillo, Tabacchi, Marotta, Montagnola, Tommasoni, Masseria Crispi, Fabio, Masseria Strocchia, Pagliorelle, Marmolo, Fressuriello, S. Croce, Giancora, Ferrara, Alfieri, Sparacista, Masseria Tracchia, Tufano, Capocaccia, Crocifisso, Trezelle, S. Erasmo;

Comune di Pozzuoli, per le località Cupa Pezza, Toiano, Teano, Schiana, Campana, Cuma Licola, Santa Chiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8742)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1970.

Divieto di impiego nel settore agricolo dei diserbanti 2-4-5 T e 2-4-5 TP.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1970, con il quale, ai sensi dell'art. 39 del regolamento sopra citato, è stato approvato l'elenco dei prodotti antiparassitari già in commercio, come presidi medico chirurgici o come sostanze prima non soggette a registrazione, per i quali è consentita la continuazione dell'uso in attesa della definitiva revisione;

Considerato che fra i prodotti di cui sopra sono inclusi i diserbanti a base di 2-4-5 T e 2-4-5 TP;

Considerato che dalla documentazione scientifica di più recente acquisizione risultano sfavorevoli caratteristiche tossicologiche del 2-4-5 T, tali da esplicare possibile attività teratogena nonchè lesioni cutanee;

Considerato che la struttura chimica del 2-4-5 TP è analoga a quella del 2-4-5 T onde la possibilità di simile comportamento tossicologico, come confermato da manifestazioni cliniche riscontrate recentemente anche in Italia e corrispondenti a quelle verificatesi altrove;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del regolamento n. 1255/1968 che, nell'adunanza del 30 luglio 1970, ha espresso l'avviso che le autorizzazioni per i prodotti contenenti i due principî attivi indicati in premessa debbano essere revocate per ragioni di sanità pubblica;

Decreta:

Il decreto ministeriale 28 luglio 1970, sopra citato, è modificato nella parte in cui consente l'uso di diserbanti a base di 2-4-5 T e 2-4-5 TP, per i quali le rispettive autorizzazioni debbono intendersi come sono formalmente revocate in forza del presente decreto.

Roma, addì 11 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8868)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1970.

Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924 n. 1590, come risulta modificato dall'art. 4 della legge 21 aprile 1961, n. 342;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina delle commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1969;

Viste le designazioni effettuate dall'Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale - Associazione produttori tabacchi italiani - (A.P.T.I.) con nota numero 116269/25 del 9 luglio 1970;

Considerato che allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni in parola è indispensabile assumere l'impegno della spesa anche a carico dell'esercizio finanziario 1971 in base alla facoltà prevista dall'articolo 272, comma secondo, del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1969, sono nominate, fino al 30 novembre 1971, le commissioni di perizia appresso indicate, che effettueranno singolarmente e su specifica designazione della Direzione generale dei monopoli di Stato, la valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'amministrazione ovvero presso i magazzini generali dei concessionari:

I commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

II commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Galluccio Eugenio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

III commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Mariani Santo, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

IV commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I, membro effettivo;

Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Udine, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

V commissione di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Siciliani dott. Guido, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Galluccio Eugenio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

VI commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Nicastro Guidiccioni dott. Alessandro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Becci dott. Corrado, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Ancona, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Mariani Santo, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

VII commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

VIII commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

IX commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Galluccio Eugenio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Mariani Santo, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

X commissione di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Modugno dott. Carlo Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Ferraiolo dott. Umberto, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Salerno, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XI commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Cerullo dott. Federico, ispettore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Modugno dott. Carlo Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XII commissione di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Udine, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Mariani Santo, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XIII commissione di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Modugno dott. Carlo Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Becci dott. Corrado, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Ancona, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Galluccio Eugenio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XIV commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Nicastro Guidiccioni dott. Alessandro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Siciliani dott. Guido, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente;

XV commissione di perizia:

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Martinelli dott. Ezio, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XVI commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Oddone ing. Aldo, direttore di stabilimento di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XVII commissione di perizia:

Dorsa dott Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Botti dott. Agostino, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Cucciniello Renato, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XVIII commissione di perizia:

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Oddone ing. Aldo, direttore di stabilimento di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Martinelli dott. Ezio, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Cucciniello Renato, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XIX commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi in servizio attivo, segretario supplente.

XX commissione di perizia:

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Oddone ing. Aldo, direttore di stabilimento di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T I., membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Cucciniello Renato, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XXI commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Nisio dott. Giorgio vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Galluccio Eugenio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XXII commissione di perizia:

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Nicastro Guidiccioni dott. Alessandro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Botti dott. Agostino, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Cucciniello Renato, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XXIII commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Nicastro Guidiccioni dott. Alessandro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Marati dott. Maurizio, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XXIV commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Botti dott. Agostino, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

Art. 2.

Per la valutazione, nei casi previsti dal comma dieci dell'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco citato nelle premesse, dei tabacchi di cui all'articolo precedente, sono nominate, fino al 30 novembre 1971, le seguenti commissioni superiori di perizia che dovranno procedere singolarmente e su specifica designazione della Direzione generale dei monopoli di Stato, alla valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'amministrazione, ovvero presso i magazzini generali dei concessionari:

I commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

II commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

III commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

IV commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

V commissione superiore di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

VI commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

VII commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

VIII commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

IX commissione superiore di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Mariani Santo, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

X commissione superiore di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Mariani Santo, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

XI commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

Art. 3.

Per la valutazione prevista dall'articolo precedente, potranno essere designate solo commissioni superiori costituite da componenti — eccezione fatta per il segretario — che non abbiano preso parte alla perizia della partita da valutare.

Art. 4.

Ai funzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espleteranno le mansioni di cui ai precedenti articoli sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a L. 5.500.000 farà carico:

al capitolo 127 del corrente esercizio per L. 1.700.000;

al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1971 per L. 3.800.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1970

Il Ministro: Preti

(8590)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1970.

Rettifica del decreto ministeriale 28 dicembre 1967 concernente la provincializzazione di tre strade in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1967, numero 5793, con il quale sono state provincializzate, su conforme richiesta dell'amministrazione provinciale di Catania (deliberazioni n. 84 del 28 maggio 1966, n. 85 del 28 maggio 1966 e n. 45 del 22 aprile 1967), le seguenti strade di bonifica realizzate dal consorzio Piana di Catania:

1) dall'incrocio della strada provinciale n. 182 con la strada provinciale n. 123 alla strada provinciale Castel di Judica, dell'estesa di km. 8+128,59;

2) dalla strada provinciale n. 196 nei pressi di Poggio La Guardia alla progressiva km.ca 66+000 della strada statale n. 385 « di Palagonia », della estesa di km. 4+775;

3) dalla progressiva km.ca 47+300 della strada statale n. 385 alla strada provinciale n. 180, dell'estesa di km. 4+420;

Vista la nota 17 febbraio 1968, n. 1388, con la quale l'ufficio del genio civile di Catania precisa:

che le suindicate strade sono state realizzate dal consorzio di bonifica di Caltagirone, anzichè dal consorzio di bonifica Piana di Catania;

che la strada « dall'incrocio della strada provinciale n. 182 con la strada provinciale n. 123 alla strada provinciale Castel di Judica » s'individua, in realtà, come segue: « dall'incrocio della strada provinciale n. 182 con la strada provinciale n. 114 alla strada provinciale numero 123 (Castel di Judica - Libertinia) »;

che l'estesa della strada « dalla strada provinciale n. 196 nei pressi di Poggio La Guardia alla progressiva km.ca 66+000 della strada statale n. 385 » è di km. 4+755 anzichè di km. 4+775;

Vista la deliberazione n. 235 del 12 luglio 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Catania ha rettificato la deliberazione 22 aprile 1967, n. 45 suindicata, modificando la denominazione della strada di cui al punto 1) come segue: « dall'incrocio della strada provinciale n. 182 con la strada provinciale n. 114 alla strada provinciale n. 123 (Castel di Judica - Libertinia) » dell'estesa di km. 8+128,59;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto 10 marzo 1970, n. 272, si è espresso favorevolmente in merito alla questione di che trattasi;

Ritenuto che occorre, in tal senso, rettificare il decreto di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il decreto ministeriale n. 5793 del 28 dicembre 1967 è rettificato nel seguente modo:

1) s'intende il consorzio di bonifica di Caltagirone quale ente costruttore delle strade in parola, anzichè il consorzio di bonifica Piana di Catania;

2) la strada « dall'incrocio della strada provinciale n. 182 con la strada provinciale n. 123 alla strada provinciale Castel di Judica » è sostituita dalla strada « dall'incrocio della strada provinciale n. 182 con la strada provinciale n. 114 alla strada provinciale n. 123 (Castel di Judica - Libertinia) », dell'estesa di km. 8+128.59;

3) l'estesa della strada « dalla strada provinciale n. 196 nei pressi di Poggio La Guardia alla progressiva km.ca 66+000 della strada statale n. 385 » è di km. 4+755 anzichè di km. 4+775.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8747)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1970.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani all'aumento del costo della vita.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alle pulizie e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 25096 in data 17 agosto 1970 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° agosto 1970;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 2 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970 e 20 maggio 1970, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1970, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con altri usi, compresi

quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona: (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri .	L. 30,48
Addetti alle pulizie	» 28,60

2ª zona: (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri .	L. 26,20
Addetti alle pulizie . .	» 24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8746)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1970.

Autorizzazione alla società « F.I.R.E.S. - Istituto fiduciario di revisione S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « F.I.R.E.S. - Istituto fiduciario di revisione S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « F.I.R.E.S. - Istituto fiduciario di revisione S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(8845)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1970.

Proroga al 31 dicembre 1970 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, numero 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze di traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1960;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 9 febbraio 1962;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967;

Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1968;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1970;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

(8846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per le tramvie della Sardegna, con sede di esercizio in Cagliari.

Con decreto 12 agosto 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per le tramvie della Sardegna, con sede di esercizio in Cagliari.

(8751)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 604.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8776)

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Vallo della Lucania (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.048.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8736)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1970, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.343.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8660)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8777)

Autorizzazione al comune di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970 il comune di Ameglia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.025.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8778)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.402.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8779)

Autorizzazione al comune di Barisardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Barisardo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8780)

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8781)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8782)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.015.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8783)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8784)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.317.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8785)

Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.460.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8786)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Corciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.423.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8787)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.854.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8788)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.405.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8789)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.201.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8790)

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Dualchi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8791)

Autorizzazione al comune di Dorgali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Dorgali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8792)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Francavilla d'Este (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.632.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8793)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Ferentino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.187.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8794)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.058.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8795)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.711.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8796)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.490.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8818)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.310.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8819)

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.670.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8820)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.384.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8821)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Rialto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.318.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8822)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Roscigno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.930.932, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8823)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.440.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8824)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 17 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,85	625,30	625,40	625,57	625,30	624,85	625,40	625,57	624,85	625,30
Dollaro canadese	617,15	617,20	621,50	620,60	616,60	616,98	620,50	620,60	617,15	620 —
Franco svizzero	145,19	145,26	145,25	145,36	145,20	145,20	145,305	145,36	145,19	145,30
Corona danese	83,34	83,41	83,40	83,41	83,10	83,85	83,39	83,41	83,34	83,40
Corona norvegese	87,48	87,55	87,60	87,5750	87,40	87,50	87,53	87,5750	87,48	87,50
Corona svedese	119,92	120,02	120,05	120,05	119,80	119,90	120 —	120,05	119,92	119,95
Fiorino olandese	173,69	173,77	173,82	173,865	173,50	173,70	173,82	173,865	173,69	173,75
Franco belga	12,59	12,60	12,60	12,607	12,58	12,60	12,6025	12,607	12,59	12,60
Franco francese	113,15	113,20	113,30	113,2750	113 —	113,15	113,23	113,2750	113,15	113,18
Lira sterlina	1491,30	1492,50	1492,50	1492,80	1491,75	1491,40	1492,45	1492,80	1491,30	1492,50
Marco germanico	172,14	172,20	172,23	172,275	172,10	172,10	172,22	172,275	172,14	172,20
Scellino austriaco	24,21	24,24	24,23	24,2320	24,20	24,21	24,22875	24,2320	24,21	24,22
Escudo portoghese	21,84	21,86	21,85	21,84	21,90	21,85	21,86	21,84	21,84	21,85
Peseta spagnola	8,98	8,99	8,98	8,99	8,90	8,98	8,99	8,99	8,98	8,99

Media dei titoli del 17 settembre 1970

Rendita 5 % 1935	95,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,025
» 5 % (Ricostruzione)	84,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,425
» 5 % (Città di Trieste)	85,075
» 5 % (Beni esteri)	82,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,375
» 5,50 % » » 1968-83	82,025
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1970

Dollaro USA	625,485
Dollaro canadese	620,55
Franco svizzero	145,332
Corona danese	83,40
Corona norvegese	87,552
Corona svedese	120,025
Fiorino olandese	173,842
Franco belga	12,605
Franco francese	113,252
Lira sterlina	1492,625
Marco germanico	172,247
Scellino austriaco	24,23
Escudo portoghese	21,85
Peseta spagnola	8,99

MINISTERO DEL TESORO

Diciottesima estrazione per l'ammortamento del Prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 6ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 33ª, 34ª, 38ª, 40ª, 42ª, 43ª, 46ª, 48ª, 49ª, 50ª, 52ª, 54ª, 57ª, 58ª, Sila *B*, Sila *D*, Sila *E* e Sila *F* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %.

Il successivo giorno venti, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciottesima estrazione di tre serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1971.

Le serie sorteggiate saranno pubblicate in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1970

(8874)

Dodicesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 2ª, 3ª, 6ª, 8ª, 9ª, 14ª, 16ª 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª e 41ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5 % - 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla dodicesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1970

(8637)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ghedi

Giusto quanto previsto dall'art. 715/*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Castenedolo (Brescia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ghedi (Brescia) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 15/66 del 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 268 in data 27 ottobre 1966.

(8443)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2994, in data 9 settembre 1970, il sig. Enrico Pincini è stato confermato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

(8876)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di zona del comune di S. Sossio Baronia

Con decreto provveditoriale n. 29681 in data 5 settembre 1970, è stato approvato con stralcio il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di S. Sossio Baronia (Avellino).

(8656)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zoologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di zoologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8889)

Vacanza della cattedra di radiotecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di radiotecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8890)

Vacanza della seconda cattedra di chimica fisica e delle cattedre di fisica sperimentale e di spettroscopia applicata presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica fisica (seconda cattedra);
2) fisica sperimentale;
3) spettroscopia applicata,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8896)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 233, su conforme parere del Consiglio di Stato n. 174 espresso nell'adunanza generale del 12 febbraio 1970, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Giovanni Pullara inteso ad ottenere l'annullamento degli atti del concorso per titoli per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1965.

(8621)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° gennaio 1969 al 6 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1928/68, 2071/68, 2110/68, 2141/68 e 2165/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6% e inferiore o uguale al 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna . .	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4) . . .	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % . .	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (4) (esclusa la Giamaica ed il Perù) e C (4) .	23,00
	- la Giamaica, il Perù, il Giappone ed Israele . . .	28,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) e il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17% .	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25% .	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27% .	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41% .	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % .	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% .	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti «latte in blocchi», aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	108,40
	- i paesi della zona A (4) .	130,00
	- il Cile .	140,00
	- gli altri paesi terzi . .	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % .	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % .	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein . . .	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort . .	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % .	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 % .	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- gli altri paesi terzi . .	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel-en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- il Regno Unito .	44,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico . . .	46,00
	- gli altri paesi terzi . .	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 99,75.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 99,75.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7438)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 e m. 0,83 e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 600 secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali).

La domanda, che dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre al nome e cognome del candiato, dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 600 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) nel termine perentorio di 15 giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita;

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avra ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1970
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 268

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione - Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 600

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - V Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) — ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . residente a (1) . . .
. . . . . . (provincia di . . . .) via . . . .
n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 settembre 1970.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.
. . . ., lì . . . . . .

(data) . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8628)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Toscana, Umbria, Marche

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Toscana, Umbria, Marche, è costituita come segue:

Presidente:

Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico.

Componenti:

Checcacci dott. prof. Luigi, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia;

Diaichelburg dott. Ulrico, direttore sanitario dell'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista di Torino;

Prada dott. Luigi, direttore sanitario dell'ospedale civile di Vimercate;

Caruso dott. Giuseppe, direttore sanitario degli ospedali riuniti di Napoli.

Segretario:

Zilli dott.ssa Anna Novella, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad ispettore sanitario per la Toscana, Umbria, Marche, si svolgerà a Firenze il giorno 18 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 9, foglio n. 63

(8912)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia è costituita come segue:

Presidente:

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale capo.

Componenti:

Corsi dott. prof. Vincenzo, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Messina;

Fracchia dott. Pietro, primario dell'ospedale di Tortona (Alessandria);

Vacanti dott. Salvatore, primario dell'ospedale Regina Margherita di Palazzo Adriano (Palermo);

Salama Robino dott. Guido, primario dell'ospedale generale La Galmerini-Tradate (Varese).

Segretario:

Angeletti dott.ssa Claudia, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di nefrologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si svolgerà a Roma il giorno 18 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 9, foglio n. 59

(8911)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Puntillo dott. Stelio, ispettore generale medico.

Componenti:

Coppo dott. prof. Mario, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Modena;

Salotto dott. Berardo, primario dell'ospedale civile P. F. Calvi di Noale (Venezia);

Roccuzzo dott. Michele, primario dell'ospedale civile Vittorio Emanuele di Catania;

Piotti dott. Luigi Emilio, primario dell'ospedale civile S. Antonio Abate di Gallarate (Varese).

Segretario:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di endocrinologia si svolgerà a Roma il giorno 18 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 60

(8913)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6226 del 15 dicembre 1968, con il quale ha bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Perugia, dall'ordine dei medici di Perugia e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 854, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e nella legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così composta:

Presidente:

Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Mancini dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Vetere prof. Carlo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Ventura prof. Alessandro, libero docente in clinica medica (designato dall'ordine dei medici);

Negri prof. Mario, primario chirurgo ospedaliero;

Sabatini dott. Leo, medico condotto.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso la clinica medica della Università di Perugia. Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 5 settembre 1970

Il medico provinciale: MARCECA

(8882)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2931 in data 18 giugno 1970 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica consorziale di Bossolasco-Somano;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Vassura Giovanni;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Vassura Giovanni, nato il 26 giugno 1930 a Uberlandia (Brasile), è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Bossolasco-Somano.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Bossolasco, capo consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 5 settembre 1970

(8662) *Il medico provinciale*: DE LELLIS

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1939 del 31 gennaio 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Setari dott. Niccolò, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Potenza;

Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Sassari;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa;

Senise dott. Mario, veterinario condotto del comune di Genzano di Lucania.

Segretario:

Armento dott. Rocco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Potenza, all'albo pretorio della prefettura di Potenza e a quello dei comuni interessati.

Potenza, addì 8 settembre 1970

(8764) *Il veterinario provinciale*: CAPUANO

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1970, n. **8.**

Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 3 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 luglio 1970

ABIS

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 giugno 1970, n. **34.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, concernente « Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 3 *agosto* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, concernente « Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna »;

Vista la legge regionale 23 giugno 1950, n. 29, concernente « Provvedimenti di lotta contro l'echinoccosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia »;

Su proposta dell'on.le Assessore all'igiene e sanità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in seduta del 9 giugno 1970;

Decreta:

E' approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, riguardante la profilassi e la lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna.

Art. 1.

Le malattie infettive e parassitarie di cui all'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, comprendono le seguenti:

1) afta epizootica;
2) pesti suine;
3) rabbia;
4) tubercolosi clinicamente manifesta;
5) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
6) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
7) carbonchio ematico;
8) carbonchio sintomatico;
9) gastro-enterossiemie;
10) salmonellosi delle varie specie animali;

11) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
12) rickettsiosi (febbre Q);
13) distomatosi dei ruminanti;
14) strongilosi pomolare ed intestinale dei ruminanti;
15) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, difterovaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
16) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
17) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
18) elmintiasi;
19) ipodermosi;
20) idatidosi;
21) mixomatosi;
22) mastiti degli ovini e dei caprini;
23) peste bovina;
24) pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini;
25) vaiolo ovino;
26) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
27) affezioni influenzali degli equini;
28) anemia infettiva degli equini;
29) influenza dei bovini;
30) mal rossino;
31) morva;
32) farcino cripotococcico;
33) morbo coitale maligno;
34) tricomoniasi dei bovini;
35) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
36) encefalomielite aviare;
37) trichinosi;
38) cisticercosi;
39) malattie della selvaggina;
40) infezioni da PPLO.

L'Assessore all'igiene e sanità, con suo decreto, può riconoscere il carattere infettivo e parassitario anche ad altre malattie.

Art. 2.

Le domande per ottenere i contributi di cui al 2° comma dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, saranno sottoposte all'esame del Comitato tecnico sanitario regionale, che esprimerà il proprio parere sulla utilità delle ricerche.

Art. 3.

L'Assessore all'igiene e sanità, in caso di manifestazioni di malattie infettive o parassitarie e allo scopo di impedirne la diffusione, è autorizzato ad effettuare interventi d'urgenza con proprio decreto, previ accertamenti d'ufficio e con formale intesa col veterinario provinciale.

Art. 4.

L'attuazione dei piani di lotta e degli interventi di urgenza è affidata agli uffici dei veterinari provinciali e dei veterinari condotti che si avvarranno della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

Qualora i veterinari condotti non siano in grado di disimpegnare i servizi di cui al comma precedente con la dovuta regolarità e tempestività, il veterinario provinciale provvederà, di volta in volta e limitatamente a detti servizi, a conferire a liberi professionisti l'incarico di coadiutori, sentite le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari.

Art. 5.

Nei casi previsti dall'art. 4 della legge regionale 8 gennaio 1969 n. 1, il veterinario provinciale trasmetterà all'Assessorato all'igiene e sanità un verbale di stima analitica dei singoli capi abbattuti unitamente al decreto di abbattimento ed alla relativa relazione tecnica, la indennità di abbattimento potrà, in casi particolari, raggiungere il cento per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

Nel caso di interventi effettuati dall'Amministrazione statale, l'Amministrazione regionale contribuirà, sentito il veterinario provinciale, con un indennizzo supplementare che potrà in casi particolari, raggiungere la misura del cento per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dello animale da macello.

Anche nel caso di cui al comma precedente il veterinario provinciale provvederà a trasmettere all'Assessorato all'igiene e sanità il verbale di stima analitica, la relazione tecnica e il decreto di abbattimento.

Art. 6.

La relazione di cui all'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1950, n. 29, sarà trasmessa, entro 60 giorni, dai veterinari incaricati dell'esecuzione dei trattamenti profilattici e terapeutici al veterinario provinciale il quale, a sua volta, redigerà una relazione conclusiva che invierà, entro trenta giorni, allo Assessorato all'igiene e sanità, unitamente alla documentazione trasmessagli dai veterinari operatori.

Art. 7.

I veterinari operatori dovranno comunicare all'Assessorato all'igiene e sanità ed ai veterinari provinciali, con almeno dieci giorni di anticipo, il calendario dei raduni.

L'Assessorato all'igiene e sanità è autorizzato a disporre sopralluoghi per accertare l'esistenza di eventuali focolai e seguire lo svolgimento della lotta.

Art. 8.

Agli esperti convocati per l'attuazione della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, nonchè ai rappresentanti del Ministero della sanità convocati nei casi in cui la lotta sia condotta in collaborazione con lo Stato, sarà liquidato il trattamento di cui alla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 12 giugno 1970

Il Presidente: Abis

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 24 luglio 1970, Registro n. 1 - Atti di Governo foglio n. 6. — Burghignoli

(8083)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.